

compreso <sup>1)</sup>. Ed è naturale, dato il processo di trasformazione, subito dall'istituto. Al quale, non v'è dubbio, ne' tempi anteriori apparteneva tutto il popolo, con le due classi, *maiores et minores*; ma, poco a poco, i *maiores*, la cui caratteristica di *nobiles, concives nobiles*, è sempre più messa in evidenza, finiscono con l'imporsi e arrogarsi l'esclusivo diritto dell'amministrazione e di coprire le cariche cittadine. Già, fino al 1364, queste ultime erano tutte emanazione diretta del consiglio generale, ad eccezione dello stimatore (I, 17); dopo quell'epoca anche questa concessione all'elemento popolare vien tolta (III, 61). Poichè, a Parenzo, accadde, senza dubbio, in epoca che non possiamo meglio precisare, ciò che è avvenuto a Venezia, dopo quella che fu impropriamente detta la serrata del gran consiglio del 1297, sotto la ducèa di Piero Gradenigo. E, come a Venezia, in base ad una consuetudinaria interpretazione della *parte* del Gradenigo, non erano ammissibili al maggior consiglio che coloro il cui padre od avo era stato del consiglio stesso: principio che ridusse le cariche ereditarie, e che con *parte*, presa nel 1314, fu implicitamente fissato, finchè non lo fu anche esplicitamente nel 1323; così a Parenzo, già per lo statuto, elaborato nel 1363 su le leggi anteriori, troviamo stabilito che nessuno possa essere del consiglio *nisi pater aut avus fuerit de dicto consilio*: un principio, adunque, che categoricamente stabilisce l'ereditarietà delle cariche cittadine. Non sappiamo, quando ciò sia avvenuto: ma, data la gran simiglianza della nostra disposizione statutaria con la consuetudine veneta; noi incliniamo a credere che la serrata parentina si fissasse, ad imitazione di quanto si era svolto a Venezia, subito tra il cadere del secolo XIII e i primi anni del XIV.

Dopo il consiglio, ed accanto al podestà, hanno grande importanza i giudici, quattro di numero (I, 3), che assistono il podestà nell'amministrare la giustizia, civile e criminale. Possono, sia ogni singolo, sia tutti insieme, in nome del podestà, infligger pene pecuniarie, a tutela dell'ordine. Li convoca, *ad sonum campanae*, il podestà, o il suo vicario. Sorvegliano, inoltre, i cattaveri e i giustizieri; assistono il podestà nel rendimento de' conti de' camerlenghi e fonticari; ed, ogni

<sup>1)</sup> VERGOTTIN, op. cit., p. 37, 42.